

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 125/CSA– RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2015

#### II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL**

##### **AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 3.000,00;**
- **SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DISPUTA A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, SAMBENEDETTESE/S.NICOLÒ CALCIO TERAMO DEL 20.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 21.5.2015)

Con reclamo del 22.5.2015 la S.S.D. Sambenedettese impugnava la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 148 del 21.05.2015 relativa alla gara Sambenedettese/San Nicolò Calcio Teramo del 20.05.2015 con la quale le era stata inflitta la sanzione della ammenda di Euro tremila nonché quella di una gara da disputarsi a porte chiuse.

A sostegno dell'impugnazione si deduceva che non vi era stato alcun atto di violenza da parte dei tifosi i quali si sarebbero limitati a proteste mentre l'atteggiamento di alcuni dirigenti pur ritenuto "non consono" non avrebbe dovuto considerarsi censurabile. Quanto all'atteggiamento dei tifosi si sosteneva che gli stessi si erano sì accalcati sulla rete ma senza tentativo di sfondamento tanto che, si aggiungeva, le forze dell'ordine non avevano contestato alcun reato né operato alcun fermo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Di là dalle generiche affermazioni contenute nel reclamo le quali, in buona sostanza, confermano il verificarsi dei comportamenti che hanno costituito il fondamento della sanzione, pur tentandone una lettura più indulgente, il referto arbitrale è particolarmente accurato e segnala puntualmente gli episodi di violenza verbale di numerosi responsabili della società e i comportamenti più che censurabili del pubblico. Da qui la piena giustificazione della sanzione inflitta che induce ad una piena conferma della decisione del giudice Sportivo.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 1.800,00,**

**INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

Con reclamo del 27.05.2015 la A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio (d'ora in poi, per semplicità, "Paterno") impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 280 del 26.05.2015 con la quale le era stata inflitta la sanzione del pagamento di €. 1.800,00 e di una gara a porte chiuse in relazione ai fatti relativi alla gara contro il Serpentara Bellegraolevano (d'ora in poi, per semplicità, "Serpentara") svoltasi il 24.05. 2015.

A sostegno del reclamo si deduceva che : a) i giocatori del Paterno erano rimasti scossi dalla bomba carta lanciata durante il secondo tempo dai tifosi della squadra avversaria Serpentara, così come gli stessi tifosi presenti; b) discutibile doveva considerarsi l'addebito delle condotte in capo alla squadra ospite Paterno in quanto la distanza tra le tribune e il campo di giuoco era di oltre 40 metri e ciò rendeva impossibile la percezione di sputi e getti d'acqua; c) le bottigliette di plastica erano state introdotte in campo prive del tappo e quindi inidonee, ove lanciate, ad arrecare danni; d) nonostante le due tifoserie avessero entrate diverse vie era poi stata commistione tra i gruppi di tifosi e, pertanto, non poteva escludersi che i comportamenti addebitati alla tifoseria del Paterno fossero in realtà riferibili ai tifosi del Serpentara. Da qui la richiesta di annullamento della sanzione o, in subordine di una sua congrua riduzione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Le argomentazioni addotte a sostegno del reclamo appaiono oltremodo generiche e, in parte, inconsistenti. Il Paterno, da una parte afferma che i comportamenti in forza dei quali è stata inflitta la sanzione non sono sicuramente riferibili ai suoi tifosi e, dall'altra, in qualche modo contraddicendosi, sostiene che i lanci di bottigliette e di sputi non potevano essere realmente percepiti. Inconsistente è poi il motivo in ordine alla circostanza che le bottigliette d'acqua fossero prive di tappo e comunque già consumate, perché, come è ovvio ciò non esclude che siano poi state effettivamente lanciate. Così come inconsistente si rivela l'argomento secondo cui la mancata verbalizzazione di lesioni riportate dal quarto uomo dimostrerebbe che quest'ultimo non fu colpito da un lancio di bottiglie. Ciò in quanto è di tutta evidenza che il lancio non esclude che il quarto uomo fu colpito senza conseguenze fisiche.

Siffatte argomentazioni urtano frontalmente con il puntuale referto di gara nel quale i comportamenti riferibili alla tifoseria del Paterno sono ben evidenziati e circoscritti, ed a tale documento, come è noto, deve riconoscersi il ruolo di fonte di prova privilegiata in assenza di vizi logici del suo contenuto.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio di Avezzano (dell'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FEGATILLI MICHELE INFLITTA SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

Con reclamo del 27.5.2015 la A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio (d'ora in poi, per semplicità, "Paterno") impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 280 del 26.05.2015 con la quale le era stata inflitta al calciatore Fegatilli Michele la sanzione della squalifica per 5 gare effettive in relazione ai fatti relativi alla gara contro il Serpentara Bellegraolevano (d'ora in poi, per semplicità, "Serpentara") svoltasi il 24.05. 2015.

A sostegno del reclamo, relativamente alla posizione del giocatore, si deduceva che il Fegatilli si era limitato a partecipare alla gara da mero osservatore esterno, trovandosi in panchina, e la sua reazione pur “smodata” doveva ritenersi “non sproporzionata né aggressiva” mentre gli epiteti pronunziati non potevano considerarsi offensivi.

Il ricorso non merita accoglimento.

Dal referto arbitrale emerge con assoluta chiarezza che il comportamento del giocatore in questione, pur trovandosi in panchina, fu caratterizzato da una particolare aggressività, culminando addirittura in un tentativo di aggressione nei confronti di un assistente dell’arbitro, evitato solo all’intervento dei dirigenti e degli altri giocatori, nonché dalla pronunzia di ripetute, gravi e volgari espressioni verso il medesimo assistente arbitrale. Le argomentazioni difensive svolte dalla società risultano pertanto non solo assai generiche ma del tutto smentite dal referto il cui valore probatorio è privilegiato.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio di Avezzano (dell’Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

**Publicato in Roma il 20 ottobre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio